



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Massa Carrara

Prot. n. 13/08/Area III Dep CdS

Massa, li 31/01/2008

CIRC 1/08/GAB

Al Comando Prov.le Carabinieri di Massa Carrara

MASSA

Al Comando Prov.le Guardia di Finanza di Massa Carrara

MASSA

Ai Comandi Polizia Municipale

LORO SEDI

Al Comando Polizia Provinciale di

MASSA CARRARA

OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.

Il Ministero dei Trasporti, a seguito di numerosi esposti in materia di circolazione di autocaravan, ha ritenuto di adottare una direttiva fornendo una serie di precisazioni trasmesse a codesti Uffici affinché ne tengano conto nell'esercizio delle relative competenze.

Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare:

- L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada).
- Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1).
- La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2).
- Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3).